

Nel dopoguerra, con il boom della ricostruzione, il Governo Italiano si assunse l'onere di emanare regole per diminuire gli infortuni sul lavoro e promulgò una serie di decreti, molto corposi e ben costituiti, capaci di prevedere per ogni attività quali dovessero essere le cautele o meglio le prescrizioni da osservare per lavorare in sicurezza.

Una delle norme fondamentali è stata il DPR 547/55, "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" che prende in considerazione gli ambienti, le macchine, gli impianti, i prodotti pericolosi, dettando per ogni condizione le regole antinfortunistiche. Si chiedeva quindi al datore di lavoro, al preposto e al lavoratore di rispettare le disposizioni imposte, senza riserve, minacciando condanne penali per i contravventori.

L'Europa si muoveva affrontando il tema della sicurezza con una diversa impostazione e quando si è reso necessario adeguare le normative tra gli stati europei è l'Italia che è stata costretta a cambiare; la novità interviene con il decreto legislativo 626 nel 1994, decreto che ha un titolo lungo e composito: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE ecc ..." e cioè adeguamento alle norme europee.

La principale novità introdotta dal D.Lgs. 626/94, in coerenza con concetti espressi nelle direttive CE in esso recepite, è quella di riconoscere che il primo attore sia il datore di lavoro, essendo la persona che meglio di tutti conosce i rischi del suo ambiente lavorativo, è lui che è obbligato alla **valutazione del rischio**, è lui il responsabile di un Servizio di Prevenzione e Protezione, ed è lui che deve formare, addestrare e incaricare i lavoratori all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione salvataggio e pronto soccorso, gestione dell'emergenza. Non basta più rispettare le vecchie prescrizioni generiche ma il datore di lavoro deve fare molto di più essendo diventato la parte attiva che deve individuare le cause degli incidenti e trovare i rimedi; a noi a scuola nessuno ci ha mai insegnato a fare queste cose e un po' non siamo capaci, un po' troviamo che era più comodo prima, inoltre non essendo stata eliminata la precedente normativa (547/55 ecc.), basata sul principio della prescrizione, il datore di lavoro si trova a dover rispettare entrambe le norme pur sostanzialmente diverse.

Per meglio comprendere la differente filosofia che regge la nuova direttiva europea si consideri che avanti la seconda guerra mondiale anche nel nostro paese erano i Comuni o le società di mutuo soccorso (assicuratrici) a dettare le norme di sicurezza ed a organizzare le squadre antincendio:

dagli Statuti Catenati di Corsione (fine 1200): *...Tutti gli uomini di Corsione dovranno con lealtà e tutte le loro capacità correre per portare soccorso in caso di richiesta di aiuto o di incendio presso un vicino...*

dallo Statuto della Associazione di mutua assicurazione contro i danni degli incendi di Moncucco (1899):*... è istituito un corpo dei pompieri alla dipendenza della Società di Mutua Assicurazione... i pompieri saranno scelti tra i soci e i figli dei medesimi ... chi fa parte del corpo dei pompieri deve intervenire alla esercitazioni nelle domeniche fissate...in caso di sinistro dovranno accorrere colla pompa sul luogo del disastro con tutta la possibile sollecitudine e procurare con ogni mezzo possibile di arrestare lo sviluppo dell'incendio...*

Avvicinandosi i tempi di guerra il Governo sente la necessità di organizzare il soccorso e la lotta antincendi attraverso una struttura controllata dallo Stato e con Regio Decreto Legge 10 ottobre 1935 istituisce il corpo dei Pompieri che pone alle dipendenze del Ministero dell'interno; nel decreto si stabilisce tra l'altro che:

*... tutti i servizi pubblici di prevenzione ed estinzione incendi e dei soccorsi tecnici, nonché gli impianti ed i materiali di tutti i servizi esistenti in ciascuna provincia passano alla dipendenza dei Comandi Provinciali pompieri.... Nessun altro pubblico servizio pompieri è più ammesso.*

È la fine delle organizzazioni antincendio non comprese nel corpo dei Pompieri, le società di mutuo soccorso sono sciolte e le organizzazioni di pompieri comunali o si sciolgono o diventano statali.

Con il decreto 626 del '94, seguendo il modello europeo, si ribalta il modo di fare sicurezza e la legge europea stabilisce che in tutte le attività lavorative deve essere istituito un servizio antincendi sotto la responsabilità del datore di lavoro. Finisce la competenza esclusiva dei vigili del fuoco che dal '35 al '94 sono stati gli unici titolati nell'attività di soccorso e gli stessi vigili del fuoco si organizzano per fare consulenza e formazione alle squadre aziendali.

Nello stesso periodo la legge 225 del 1992 istituisce il servizio nazionale della protezione civile e stabilisce che:

*...sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ...*

*... costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, componente fondamentale, anche le organizzazioni di volontariato...*

*... il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite...*

ed ancora con la modifica del titolo V della Costituzione (2001) si precisa che la protezione civile è materia di legislazione concorrente e che lo Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di **sussidiarietà**. Questo principio dovrebbe essere insegnato a scuola altrimenti rimane una parola sconosciuta a un concetto ignorato.

Oggi non esiste limite nel campo di impiego del volontariato se non subordinato alla **competenza**; durante il recente terremoto abbiamo visto i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico impegnati sotto le macerie a estrarre persone coinvolte dai crolli.

Il D.Lgs 626 regola tutto il mondo del lavoro pur prevedendo regole particolari per taluni lavoratori, esempio i lavoratori della Polizia, Vigili del fuoco, Esercito ed altri, per i quali specifici decreti indicano come devono applicarsi le norme; rispondendo ad un quesito la Difesa ha precisato che *in caso di impegno in attività all'estero le norme si applicano in modo "affievolito" mentre il militare che svolge le mansioni di autista o di addetto in un ufficio*

*amministrativo è tenuto al rispetto delle stesse norme del corrispondente lavoratore civile.*

Il D.Lgs 626 non si applicava al vasto campo del volontariato.

Recentemente il nuovo D.lgs 81/2008, conosciuto anche come "Testo Unico", emesso per riordinare la materia trattata in troppe disposizioni a volte tra loro non coerenti, ripubblica un testo simile a quello della 626/94 con però alcune rilevanti novità.

Finalmente le vecchie norme come il 547/55 e altre dello stesso periodo sono cancellate unitamente alle conseguenti sanzioni penali, sparisce un motivo di confusione; i contenuti dei precedenti regolamenti ancora tecnicamente validi sono raccolti e ripubblicati come allegati alla norma principale.

Con il nuovo D.lgs 81/2008 (testo unico) il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266 ed i volontari della protezione civile sono ricompresi nel novero dei lavoratori e assoggettati alla norma del decreto (art. 2), tenendo conto anche per loro delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo con decreti emanati dai Ministri competenti (art. 3 modificato).

Il Testo Unico prevede che il volontario (lavoratore):

- sia soggetto a un monitoraggio sanitario finalizzato alla tutela dello stato di salute e sicurezza del volontario; il monitoraggio deve tenere conto dei fattori di rischio delle attività che il volontario è chiamato a svolgere
- sia **informato** sulle attività in modo da acquisire le conoscenze utili all'identificazione e alla riduzione dei rischi nello svolgimento delle attività operative;
- sia **formato** attraverso corsi formativi indirizzati ad acquisire conoscenze, procedure e competenze per lo svolgimento delle attività operative e per l'identificazione e riduzione dei rischi;
- sia **addestrato** in modo da apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, misure, anche di protezione individuale,

Il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato (equiparato al datore di lavoro?) è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dal Testo Unico; può impiegare i volontari solo se formati sulle specifiche attività operative chiamati a svolgere, può affidargli attrezzature solo dopo lo specifico addestramento, può destinarli ad attività operative solo se dotati dei necessari dispositivi di protezione individuale e addestrati al loro utilizzo.

Il volontario non deve e non può impegnarsi in attività per le quali non abbia avuto specifica formazione, che ai sensi del D.lgs 81 ora deve essere certificata.

Il D.lgs 81/08 è nuovamente in fase di modifica (il 27 marzo 2009 è stato approvato un decreto correttivo), il testo è ancora aperto al confronto con le parti sociali e dovrà essere approvato dalle apposite Commissioni Parlamentari.

A parte variazioni su dettagli e sull'entità delle sanzioni si ha motivo di ritenere che i principi ispiratori sopra riportati riferiti al volontariato non subiranno sostanziali modifiche.